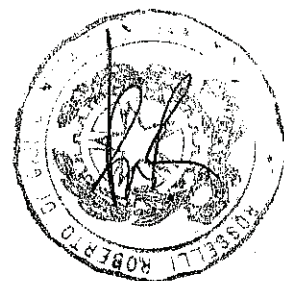


## STATUTO



### **Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata**

#### **Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

- 1.1. Ai sensi degli artt.32 e ss del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita l’associazione denominata MOVIMENTO SHALOM ODV- Ente del Terzo Settore, già costituita su iniziativa di Mons. Andrea Pio Cristiani nel suo nucleo originario dall’ 08 dicembre 1974 (d’ora innanzi, la “Associazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
- 1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
- 1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.
- 1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni.

#### **Articolo 2) Sede**

- 2.1. L’Associazione ha sede in San Miniato, Piazza Bonaparte n. 15; eventuali variazioni di sede nell’ambito dello stesso comune non costituiscono modificazioni del presente atto.
- 2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, unità locali, comunque denominate.

#### **Articolo 3) Scopo**

3.1. L’Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;

- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- e qualora non rivesta carattere prevalente -
- di mutualità.

#### **Articolo 4) Oggetto**

4.1. L'Associazione, nella promozione della mondialità, della giustizia, dell'uguaglianza, della pace, della difesa dei diritti umani, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) svolgere attività internazionale e nazionale di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni più svantaggiate e dei soggetti più poveri tra i poveri;
- b) svolgere attività di promozione dei diritti dell'infanzia preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori;
- c) svolgere le attività di adozione internazionale e di sostegno a distanza (cd. "adozioni a



distanza”), sostenendo le coppie dei genitori adottanti, prestando loro assistenza, aiuti, indicazioni e suggerimenti allo scopo di superare i momenti di difficoltà; promuovere iniziative di sostegno alla genitorialità; sensibilizzare il pubblico circa l’importanza dell’istituto dell’adozione e del sostegno a distanza onde promuoverne lo sviluppo anche mediante convegni, conferenze presso le istituzioni pubbliche e private;

d) partecipare e collaborare con enti, altre associazioni, organismi non governativi, ONLUS, nonché con gruppi informali del volontariato, organismi internazionali, Enti Pubblici, Enti Locali, Università, Scuole, Imprese, Organismi Ecclesiali, Diocesi, Istituti Missionari, singoli privati, nella promozione e tutela dei diritti umani

e) realizzare attività informative e formative destinate all’opinione pubblica ed in particolare modo a quei settori (insegnanti, educatori, animatori) che, all’interno di essa svolgono un ruolo pedagogico, ivi compresi corsi di formazione ed aggiornamento anche professionale;

f) realizzare attività estive residenziali e non residenziali, viaggi di turismo responsabile attraverso i quali promuovere la conoscenza dei popoli nel pieno rispetto della loro cultura e del loro ambiente;

g) svolgere attività editoriale e di stampa di qualsivoglia strumento periodico e non, nonché eventuali attività informatiche e multimediali;

h) realizzare progetti culturali attraverso attività a carattere educativo per minori ed adulti sia nell’interno del movimento che negli ambiti sociali di aggregazione come le scuole, discoteche o società sportive al fine di diffondere e promuovere gli ideali del movimento anche su piano internazionale;

i) realizzare progetti finalizzati allo svolgimento nei tre settori fondamentali della vita umana

quali alimentazione, alfabetizzazione e sanità, da realizzare nei paesi in via di sviluppo;

l) attivare e gestire attività connesse di vendita di artigianato etnico e prodotti del commercio

equo e solidale ai sensi dell'art. 5 lettera o D.Lgs 117/2017;

m) svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto;

n) attivare e gestire centri di documentazione, culturali e gestione di musei;

o) promuovere attività turistiche che hanno come obbiettivo la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente nonché l'interscambio tra culture e popoli;

p) svolgere attività interlocutoria con Istituzioni Pubbliche per il raggiungimento e l'attuazione degli obbiettivi di politica estera e sociale di tali Istituzioni;

q) svolgere attività di sostegno alle famiglie attraverso doposcuola e attività ludiche rivolte a bambini e ragazzi di ogni età all'interno sia di locali di proprietà del Movimento Shalom sia all'interno di locali messi a disposizione;

r) svolgere attività commerciali a sostegno dei propri progetti solidaristici e finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate;

s) gestire strutture volte al sostegno di categorie svantaggiate (RSA).

t) svolgere attività di accoglienza umanitaria e integrazione dei migranti

u) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

v) svolgere attività commerciali di agricoltura sociale.

L'associazione potrà anche svolgere purchè abbiano carattere secondario attività diverse quali compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari, nel rispetto dello spirito del presente statuto, in particolare, senza derogare dalla generalità, stipulare ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione o dispositivo, quali alienazioni, locazioni o affitti.



### **Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti**

5.1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

5.2. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

### **Articolo 6) Durata**

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata

## **Titolo II – Associati**

### **Articolo 7) Definizione di Associato**

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l' "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associato Fondatore, che è colui che ha fondato e costituito l'Associazione;
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Sostenitori, i quali sono soggetti ammessi quali membri della associazione in ragione delle loro liberalità;
- d) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

- precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

## **Articolo 8) Numero Minimo di Associati**

8.1 L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno 07 (sette) soggetti.

## **Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati**

9.1 Gli Associati hanno tutti eguale diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione con l'utilizzo delle sue strutture e di essere informati sulle iniziative dell'Ente.

Gli Associati sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicata.

E' dovere di ogni associato di versare la quota associativa nella misura e nelle modalità stabilite dal consiglio direttivo quando prevista, sia per gli associati sostenitori sia per gli associati ordinari.

## **Articolo 10) Ammissione degli Associati**

10.1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile. In particolare possono entrare a far parte del Movimento Shalom persone di ogni età, estrazione sociale, culturale e religiosa, purchè corrispondano al requisito di comprovata moralità; possono entrare a far parte del Movimento Shalom enti ed istituzioni private, pubbliche e religiose

10.2 L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che notoriamente non condividano gli ideali e le finalità dell'Associazione.

10.3 L'organo preposto all'esame all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4 Il Consiglio Direttivo deve liberare in ordine alla Domanda entro 90 giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.



10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio Arbitrale, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

### **Articolo 11) Recesso dell'Associato**

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento – qualora prevista - dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

### **Articolo 12) Esclusione dell'Associato**

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento – qualora prevista - dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

### **Titolo III – Patrimonio ed entrate**

#### ***Articolo 13) Patrimonio***

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, dagli introiti derivanti dall'attività associativa e dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati di persone fisiche o giuridiche nonché dalle erogazioni donazioni o lasciti comunque pervenuti al movimento. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.



#### **Articolo 14) Entrate**

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale qualora prevista;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; e ove sia deliberato il versamento di una quota iniziale;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione qualora prevista;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, in particolare da Enti Pubblici e Privati, nel rispetto del disposto dell'artt.33 cts;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

#### **Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale**

15.1. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione, qualora prevista, di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia previsto solo il pagamento della quota iniziale;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale ed eventualmente della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

c) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

#### **Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti**

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale se dovute. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.



### **Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti**

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

### **Articolo 18) Incremento del patrimonio**

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

### **Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio**

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

#### ***Articolo 20) Divieto di distribuzione***

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ***Articolo 21) Patrimoni destinati ad uno specifico affare***

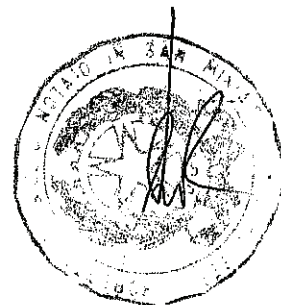
21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

### **Titolo IV – Sistema di governance**

#### ***Articolo 22) Organi***

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- g) il Comitato Esecutivo Economico (se previsto dal Consiglio Direttivo);



h) l'Organo di Controllo;

i) l'assistente spirituale.

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

22.3. L'Associazione per una migliore organizzazione sul territorio nazionale ed internazionale, e per una maggiore efficienza delle diverse attività è suddivisa in Commissioni vale a dire gruppi di volontari che seguono settori specifici di intervento all'estero ed in Italia, Sezioni vale a dire sedi operative strutturate in Italia ed all'estero che portano avanti le attività ed i progetti del Movimento, e Referenti Territoriali vale a dire singoli volontari che rappresentano localmente il movimento e ne promuovono gli ideali, le attività ed i progetti. Tutti seguono la disciplina dei singoli soci.

## **Sezione I – Assemblea degli Associati**

### ***Articolo 23) Principi generali***

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

### ***Articolo 24) Competenze dell'Assemblea***

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, Il presidente, il Vice Presidente, il segretario, l'assistente spirituale;

- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno l'Organo di controllo e ne dispone la revoca;
- d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- f) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- g) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- h) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

#### **Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea**

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico, e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di PISA.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso pubblico sul sito dell'associazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

25.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

#### **Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea**



26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un Associato designato dalla stessa assemblea.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

### ***Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea***

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare e trasmettere documenti;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

## **Sezione II – Consiglio Direttivo**

### ***Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo***

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione generale dell'associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo Economico e disporre la revoca dei suoi membri;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;



- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- e) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- f) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- g) istituire e cancellare le Commissioni, Sezioni e Referenti Territoriali, conferire eventuali deleghe o procure;
- h) nominare un direttore generale ed un responsabile amministrativo stabilendone i compiti e le funzioni.

28.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo Economico, gli delega parte dei suoi poteri, nello specifico la gestione amministrativa dell'associazione.

#### **Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo**

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 07 (sette) a un massimo di 15 (quindici) Consiglieri, a scelta dell'assemblea, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti, il Segretario, l'assistente spirituale.

Su invito del Presidente possono partecipare alle adunanze il direttore ed il responsabile amministrativo e il coordinatore del Comitato Esecutivo Economico se nominato.

29.2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.3. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

#### **Articolo 30) Gratuità dell'incarico**

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a membro del Comitato Esecutivo Economico non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### ***Articolo 31) Durata della carica***

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio successivo alla scadenza.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Le cariche sono rinnovabili senza limitazioni.

31.3. in caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili senza limitazioni.

### ***Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo***

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre o ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.



32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

### **Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

33.1. Nel caso di convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'appartenenza.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare e trasmettere documenti;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### ***Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri***

34.1. la responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28, CTS.

#### ***Articolo 35) Comitato Esecutivo Economico***

Qualora previsto dal Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo Economico:

35.1 è composto dal Presidente, dal Segretario, dall'assistente spirituale e, su invito del Presidente, possono partecipare il direttore ed il responsabile amministrativo. Possono fare parte, altresì, del Comitato Esecutivo Economico altri componenti del consiglio direttivo stesso. I membri del Comitato Esecutivo Economico non possono superare, in ogni caso, il numero di 9 (nove).

I suddetti nominano un Coordinatore del Comitato Esecutivo Economico che rimane in carica per 03 (tre) anni ed è rinnovabile senza limitazioni.

35.2. è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

35.3. Il comitato esecutivo economico predispone la bozza del bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; sovrintende all'assetto amministrativo e contabile dell'associazione, esamina la fattibilità economico finanziaria dei vari progetti dell'associazione, sottoponendo le proprie osservazioni alla valutazione del Consiglio Direttivo.

35.4. può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.



### **Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario**

#### **Articolo 36) Presidente e Vice Presidente**

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

E' facoltà di nominare anche Vice Presidenti con specifiche deleghe e nella ipotesi le funzioni vicarie spettano prioritariamente al più anziano.

#### **Articolo 37) Segretario**

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati ed il libro verbali del comitato esecutivo economico.

## **Sezione IV – Organo di controllo**

### ***Articolo 38) Composizione dell'Organo di controllo***

38.1. l'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

38.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

38.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

38.4. Nel Caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali; Gli altri membri possono essere

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio di Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.



### **Articolo 39) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo**

39.1. Non possono essere eletti alla carica di Componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

### **Articolo 40) Durata in carica dell'Organo di Controllo**

40.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 03 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili senza limitazioni

### **Articolo 41) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo**

41.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo Economico.

41.3. L'Organo di controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri.

41.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

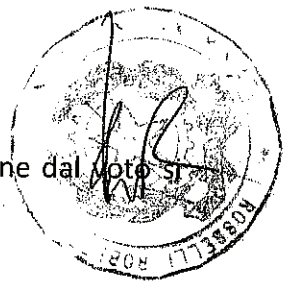
41.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

41.6. L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.

41.7. L'Organo di controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

41.8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

41.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.



41.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza.

41.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

41.12. La rinuncia dell'Organo di Controllo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare e trasmettere documenti;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 42) Compenso dell'Organo di Controllo**

42.1. I membri dell'Organo di Controllo potranno svolgere le proprie funzioni *pro bono* o essere *compensati secondo i parametri ministeriali di riferimento*.

#### **Articolo 43) Esercizio della funzione di revisione legale.**

43.1. Quando la revisione legale non è esercitata dall'Organo di Controllo la funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali nominati dall'assemblea.

#### **Articolo 44) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale**

44.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

#### **Articolo 45) Assistente spirituale**

L'assistente spirituale è un religioso eletto dall'assemblea che coordina l'attività dell'associazione sotto il profilo del dialogo interreligioso.

### **Titolo V – Bilanci, libri e scritture**

#### **Articolo 46) Esercizi associativi**

46.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 47) Rendiconto d'esercizio**

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

#### **Articolo 48) Bilancio sociale**

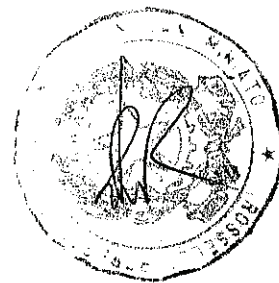
48.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Bilancio sociale è predisposto dal Comitato Esecutivo Economico ed approvato dall'Assemblea dei soci. Nel caso che il Comitato Esecutivo economico non sia previsto tale incarico viene espletato dal Consiglio Direttivo. Il Bilancio Sociale viene annualmente pubblicato sul sito internet dell'associazione e depositato nel RUNTS. Vengono specificati i progetti in corso d'opera ai fini di una valutazione da parte degli associati dell'impatto sociale delle attività svolte.

#### **Articolo 49) Scritture contabili**

49.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

#### **Articolo 50) Libri dell'Associazione**

50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:



- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo Economico;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;

50.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

50.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati ~~non~~ hanno il diritto di esaminare detto Libro. (Art 15,3°co)

50.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro.

## **Titolo VI – Estinzione e scioglimento**

### **Articolo 51) Devoluzione del patrimonio**

51.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

## **Titolo VII – Arbitrato**

### ***Articolo 52) Clausola compromissoria***

52.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale composto da tre membri che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Toscana Nord-Ovest la quale provvederà anche alla nomina degli arbitri.

52.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

52.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Firmato: Vieri Martini

ROBERTO ROSSELLI notaio